



Comune di Marcon

Provincia di Venezia

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.)

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. _____ del _____

INDICE

| | |
|---|---------|
| DISPOSIZIONI GENERALI..... | PAG. 3 |
| • ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO..... | PAG. 3 |
| • ART. 2 PRESUPPOSTO..... | PAG. 3 |
| • ART. 3 COMPONENTI DEL TRIBUTO..... | PAG. 3 |
| TITOLO PRIMO: IMPOSTA UNICA MUNICIPALE. | |
| • ARTICOLO UNICO – NORMA DI RINVIO..... | PAG. 4 |
| TITOLO SECONDO: TRIBUTO DIRETTO ALLA COPERTURA DEI COSTI RELATIVI AL SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI (TARI/TARIFFA) | |
| • ARTICOLO UNICO – TARI – ISTITUZIONE TARIFFA CORRISPETTIVA..... | PAG. 5 |
| TITOLO TERZO: TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) | |
| • ART. 1 PRESUPPOSTO DELL’IMPOSTA..... | PAG. 6 |
| • ART. 2 SOGGETTI PASSIVI- INDIVIDUAZIONE..... | PAG. 6 |
| • ART. 3 BASE IMPONIBILE..... | PAG. 7 |
| • ART. 4 DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE..... | PAG. 7 |
| • ART. 5 SOGGETTO ATTIVO..... | PAG. 7 |
| • ART. 6 DETRAZIONI – RIDUZIONI – ESENZIONI..... | PAG. 7 |
| • ART. 7 INDICAZIONE ANALITICA SERVIZI INDIVISIBILI..... | PAG. 8 |
| • ART. 8 DICHIARAZIONI | PAG. 8 |
| • ART. 9 VERSAMENTO..... | PAG. 8 |
| • ART. 10 RISCOSSIONE | PAG. 9 |
| • ART. 11 FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL TRIBUTO..... | PAG. 9 |
| • ART. 12 ACCERTAMENTO..... | PAG. 9 |
| • ART. 13 CAUSE ESIMENTI L’APPLICAZIONE DELLE SANZIONI | PAG. 10 |
| • ART. 14 RAVVEDIMENTO..... | PAG. 10 |
| • ART. 15 RAVVEDIMENTO PER OMESSO VERSAMENTO..... | PAG. 10 |
| • ART. 16 RISCOSSIONE COATTIVA..... | PAG. 10 |
| • ART. 17 RIMBORSI..... | PAG. 11 |
| • ART. 18 CALCOLO DEGLI INTERESSI..... | PAG. 11 |
| • ART. 19 ENTRATA IN VIGORE E DISPOSIZIONI FINALI..... | PAG. 11 |

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo n. 446 del 15/12/1997, disciplina l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC) nel Comune di Marcon, istituita dall'art. 1, commi 639 e seguenti, della Legge n. 147 del 27/12/2013.
2. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

ART. 2 PRESUPPOSTO

1. L'imposta Unica Comunale, di seguito denominata "IUC", si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore, l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

ART. 3 COMPONENTI DEL TRIBUTO

1. L'imposta IUC si articola in tre componenti:
 - **l'imposta municipale propria (IMU)**, di natura patrimoniale dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali (non accatastate nelle categorie A1, A8 e A9);
 - **il tributo per i servizi indivisibili (TASI)**, componente riferita ai servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobili;
 - **la tassa/tariffa sui rifiuti (TARI)**, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

Il presente Regolamento, emanato per disciplinare l'applicazione della IUC, è suddiviso in n.3 titoli, destinati ciascuno a regolamentare direttamente ogni singola componente.

TITOLO PRIMO

IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU)

- ARTICOLO UNICO - NORMA DI RINVIO

1. In aderenza a quanto previsto al comma 703 della Legge n.147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014) in base al quale “L’istituzione della IUC lascia salva la disciplina dell’IMU”, vengono integralmente richiamate le disposizioni contenute nel Regolamento IMU vigente.

TITOLO SECONDO

TRIBUTO DIRETTO ALLA COPERTURA DEI COSTI RELATIVI AL SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI (TARI/TARIFFA)

ARTICOLO UNICO TARI – ISTITUZIONE TARIFFA CORRISPETTIVA

1. Il Comune di Marcon realizzando al momento dell'approvazione del Regolamento dei sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti, intende avvalersi della facoltà prevista dai commi 667 e 668 della Legge n.147/2013 e applicare una tariffa di natura corrispettiva in luogo della TARI.
2. L'applicazione della Tariffa verrà disposta con apposito Regolamento adottato ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 446 del 1997, cui si rimanda per la relativa disciplina.

TITOLO TERZO

TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

ART. 1 PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA

1. Il presupposto impositivo del tributo comunale per i servizi indivisibili, di seguito TASI, è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai fini dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli;
1. Per quanto riguarda le definizioni dei presupposti d'imposta, si intende qui richiamato integralmente la disposizione previste dall'articolo 3 del Regolamento IMU approvato.

ART.2 SOGGETTI PASSIVI – INDIVIDUAZIONE

1. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui all'art.1 In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
2. Fermo restando il principio generale di determinazione del soggetto passivo di cui al comma 1, nei casi sotto riportati quest'ultimo viene così individuato:
 - a) in caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.
 - b) in caso di locazione finanziaria la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto. Per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.
 - c) per i locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
 - d) nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura della percentuale minima del 10% prevista dalla legge vigente dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota di cui al successivo art. 4. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale gravante sull'unità immobiliare. In caso di una pluralità di titolari di diritti reali sull'immobile o di detentori, sorgono due distinte obbligazioni tributarie, una in capo ai primi ed una in capo ai secondi, ciascuna al suo interno di natura solidale.

ART. 3
BASE IMPONIBILE

1. La base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all'art. 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni, e dal relativo Regolamento comunale integralmente richiamato.

ART. 4
DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE

1. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille.
2. Il Comune, con Deliberazione del Consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento, con riferimento a determinate fattispecie imponibili, a settori di attività e tipologia e destinazione degli immobili.
3. L'aliquota massima della TASI per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del D. L. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla L. 214/2011, non può comunque eccedere il limite dell'1 per mille.
4. Il Comune, con Deliberazione di Consiglio Comunale, provvede alla determinazione delle aliquote TASI nel rispetto delle disposizioni e dei vincoli previsti dalla legislazione statale.
5. Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo del comma 677 della legge 27/12/2013, N. 147, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011.
6. Le aliquote e le eventuali detrazioni stabilite ai sensi del successivo art.6, in mancanza di ulteriori provvedimenti deliberativi, si intendono prorogate di anno in anno ai sensi dell'art. 1, comma 169 della L. 296/2006.

ART. 5
SOGGETTO ATTIVO

1. Soggetto attivo della TASI è il Comune di Marcon per gli immobili soggetti al tributo che insistono nel suo territorio.

ART. 6
DETRAZIONI – RIDUZIONI- ESENZIONI

1. Con la Deliberazione di Consiglio comunale che determina le aliquote della TASI di cui al precedente art.4, il Comune stabilisce l'applicazione di detrazioni fino a concorrenza del tributo dovuto, ai sensi dell'art.1, comma 677 della Legge n. 147 del 27.12.2013.
2. Con la deliberazione di Consiglio Comunale che determina le aliquote della TASI di cui al precedente punto 1, il Comune può stabilire l'applicazione di ulteriori riduzioni ed esenzioni, oltre quelle previste per legge, ai sensi del comma 679 art. 1 della Legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014), nei seguenti casi:
 - a) abitazioni con unico occupante;
 - b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;

- c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
 - d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;
 - e) fabbricati rurali ad uso abitativo;
3. Il Consiglio Comunale stabilisce annualmente l'importo che può essere portato in detrazione dall'imposta, fino alla concorrenza del suo ammontare, da applicare alle fattispecie di cui al comma 1, oppure eventuali ulteriori riduzioni ed esenzioni di cui al comma 2, restando nella facoltà del Consiglio comunale stesso di prevedere detrazioni solo per alcune fattispecie oppure non prevedere detrazioni, riduzioni o esenzioni.
4. Nel caso in cui il Consiglio comunale intenda stabilire delle riduzioni che tengano conto della capacità contributiva della famiglia dovrà fare riferimento all'ISEE del nucleo familiare.

ART. 7

INDICAZIONE ANALITICA SERVIZI INDIVISIBILI

1. Con Deliberazione di Consiglio Comunale saranno determinati annualmente, in maniera analitica, i servizi indivisibili comunali, e per ciascuno di tali servizi, saranno indicati i relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

ART. 8

DICHIARAZIONI

1. I soggetti individuati all'articolo 2 sono tenuti a presentare apposita dichiarazione, con modello messo a disposizione del Comune, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui ha inizio il possesso o la detenzione dei fabbricati e delle aree assoggettabili al tributo, la quale ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni di assoggettamento al tributo siano rimaste invariate. Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano in quanto compatibili, le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione dell'IMU.

ART. 9

VERSAMENTO

1. Il tributo è dovuto per anno solare proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso, l'occupazione o la detenzione, a tal fine, i mesi durante i quali il possesso, l'occupazione o la detenzione si è protratto per almeno 15 giorni è computato per intero;
2. Il versamento del tributo è effettuato, per l'anno di riferimento, in due rate, la prima con scadenza 16 giugno, per quanto dovuto per il primo semestre, e la seconda con scadenza il 16 dicembre per il saldo annuo. E' altresì consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno;
3. Il tributo è versato in autoliquidazione da parte del contribuente. Il Comune può, al fine di semplificare gli adempimenti posti a carico del contribuente, inviare moduli di pagamento precompilati, fermo restando che in caso di mancato invio dei moduli precompilati il soggetto passivo è comunque tenuto a versare l'imposta dovuta sulla base di quanto risultante dalla dichiarazione, nei termini di cui al precedente punto 2.
4. Il versamento è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché, tramite apposito bollettino di conto corrente postale con le modalità

stabilite dai provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili;

5. Ai sensi dell'art. 1, comma 166 della L. 296/2006, il versamento dell'importo dovuto deve essere effettuato con arrotondamento all'euro, per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi, ovvero per eccesso, se superiore a detto importo;
6. Ai sensi dell'art. 1, comma 168, l. 296/2006, non si procede al versamento in via ordinaria per somme inferiori o uguali a 12,00 euro per anno d'imposta.

ART. 10 RISCOSSIONE

1. La TASI è applicata e riscossa dal Comune nel cui territorio insiste la superficie degli immobili oggetto del tributo.

ART. 11 FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL TRIBUTO

1. Il Comune designa il Funzionario Responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

ART. 12 ACCERTAMENTO

1. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il Funzionario Responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali e aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
2. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.
3. Ai sensi dell'art. 1, comma 161, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, il termine per la notifica degli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio è fissato al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello cui la dichiarazione o il versamento sono stati e avrebbero dovuto essere effettuati. L'avviso di accertamento può essere notificato anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento. La notificazione a mezzo del servizio postale si considera fatta nella data della spedizione; i termini che hanno inizio dalla notificazione decorrono per il contribuente dalla data in cui l'atto è ricevuto.
4. In caso di omesso o insufficiente versamento della TASI risultante dalla dichiarazione si applica l'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
5. In caso di omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione del 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50,00 euro.
6. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione del 50 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50,00 euro.
7. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione di euro 100,00.

8. Le sanzioni di cui ai commi 5-6-7 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
9. Non si procede all'emissione dell'atto di accertamento qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di imposta, sanzioni ed interessi, non sia superiore o uguale all'importo di euro 12,00 con riferimento ad ogni periodo di imposta, salvo che il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.

ART. 13

CAUSE ESIMENTI L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI

1. Ai sensi del comma 700 dell'art. unico della L. 147/2013 (Legge Stabilità 2014) viene definita come causa attenuante o causa esimente l'applicazione delle sanzioni la circostanza della forza maggiore. La forza maggiore ricorre nel caso in cui la violazione è dovuta esclusivamente ad eventi estranei alla volontà dell'autore della violazione.
2. la mancata applicazione delle sanzioni, ove ricorrano le cause di forza maggiore, opera alle seguenti condizioni:
 - a) Segnalazione all'ente delle cause che hanno impedito il corretto adempimento dell'obbligazione tributaria entro il termine di scadenza del tributo. In mancanza di segnalazione l'Ente non può esercitare il controllo sul corretto adempimento dell'obbligo tributario;
 - b) Regolarizzazione della posizione entro un anno e comunque immediatamente al venire meno delle cause di forza maggiore.

ART. 14

RAVVEDIMENTO

1. Il contribuente può spontaneamente regolarizzare errori o illeciti fiscali, versando entro il termine prescritto il tributo non pagato, una sanzione stabilita in misura ridotta e gli interessi, calcolati giorni per giorni sul tributo non pagato al tasso legale.
2. Non è possibile avvalersi del ravvedimento nei casi in cui la violazione sia già stata constatata, ovvero siano iniziati accessi, ispezioni o altre attività di verifica delle quali il contribuente abbia avuto formale conoscenza (questionari o accertamenti già notificati).

ART. 15

RAVVEDIMENTO PER OMESSO VERSAMENTO

1. Nel caso di versamento effettuato entro il 14° giorno successivo alla scadenza si applica la sanzione dello 0,2% per ogni giorno di ritardo oltre agli interessi legali (ravvedimento sprint);
2. Nel caso di versamento effettuato tra il 15° ed il 30° giorno successivo alla scadenza prevista, si applica la sanzione del 3% dell'imposta omessa agli interessi legali (ravvedimento breve)
3. Nel caso di versamento effettuato tra il 31° giorno successivo alla scadenza ed il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui l'imposta doveva essere versata di cui al precedente art. 8 (entro il 30 giugno 2015 per l'anno 2014), si applica la sanzione del 3,75% del tributo omesso oltre agli interessi legali (ravvedimento lungo).
4. Perché si perfezioni il ravvedimento è necessario che entro il termine previsto avvenga il pagamento del tributo o della differenza di tributo dovuto, degli interessi legali sull'imposta

maturati dal giorno in cui il versamento doveva essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito e della sanzione sul tributo versato in ritardo.

ART. 16 RISCOSSIONE COATTIVA

1. Le somme accertate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di 60 giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento, sono riscosse coattivamente secondo la legislazione statale in materia, nonché secondo le disposizioni contenute nel Regolamento generale delle entrate tributarie del Comune di Marcon.

ART. 17 RIMBORSI

1. Ai sensi dell'art.1, comma 164, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. In caso di procedimento contenzioso si intende come giorno in cui è stato accertato il diritto alla restituzione quello in cui è intervenuta decisione definitiva. Sull'istanza di rimborso, il Comune si pronuncia entro 180 giorni dalla data di presentazione.
2. Le somme liquidate dal Comune ai sensi del comma 1, possono, su richiesta del contribuente da comunicare al Comune medesimo contestualmente alla richiesta di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti a titolo di TASI.
3. Non si dà luogo al rimborso di importi inferiori o uguali a 12,00 euro, pari all'importo previsto dall'art.9, comma 6 del presente Regolamento.
4. In caso di versamenti errati per incompetenza (versamenti ad altro Comune o allo Stato), si applicano le norme previste dai commi da 722 a 727 della L.147/2013.

ART. 18 CALCOLO DEGLI INTERESSI

1. La misura annua degli interessi, ove previsti, ai sensi dell'art. 1, comma 165, della legge 27 Dicembre 2006, n. 296, è stabilita in misura pari al tasso legale vigente al 1° gennaio di ciascun anno d'imposta, sia per i provvedimenti di accertamento che di rimborso.

ART. 19 ENTRATA IN VIGORE ED DISPOSIZIONI FINALI

1. Il presente Regolamento ha effetto dal 1° gennaio 2014;
2. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano in luogo di qualsiasi altra disposizione regolamentare in contrasto e lo stesso si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria che dovessero intervenire.
3. I richiami e le citazioni di norme e contenuti nel presente Regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.